

Pubblicato il 18/04/2019

N. 05059/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03459/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3459 del 2013, proposto da

rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Ballerini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Emiliano Benzi in Roma, viale dell'Università, 11;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana, notificato in data 24 ottobre 2012 (ricorso in riassunzione proveniente dal TAR Liguria sez. seconda n.r.g. 70/2013 – ordinanza n. 343/2013).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2019 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso dapprima proposto dinanzi al TAR Liguria e poi, in ragione dell'ordinanza n. 343/2013, riassunto presso questo Tribunale, il ricorrente ha impugnato, per l'annullamento, il decreto, notificato in data 24 ottobre 2012, con cui il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza dallo stesso presentata in data 7 maggio 2006 volta ad ottenere la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91 del 1992.

Il diniego è stato motivato sul presupposto della carenza del requisito reddituale da parte del padre del ricorrente che non raggiungeva negli anni precedenti il limite di euro 11.362,05 (aumentato di euro 516,00 per ogni figlio), avendo l'amministrazione preso a parametro di riferimento l'ammontare prescritto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall'art. 3 del decreto legge 25.11.1989, n. 382, convertito in legge 25.1.1990, n. 8, poi confermato dall'art. 2, comma 15, della legge 28.12.1995, n. 549.

Al riguardo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992 nonché l'eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria per non avere l'amministrazione resistente tenuto in debita considerazione il reddito prodotto dall'intero nucleo familiare che superava, invece, il limite reddituale sopra indicato.

Con ordinanza n. 8138/2018, sono stati disposti incumbenti istruttori, adempiuti dall'amministrazione resistente.

Alla pubblica udienza del 9 aprile 2019, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

2.1 È noto, ormai, che, in materia di conferimento della cittadinanza italiana, l'amplessima discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nell'ambito di questo procedimento si esplica in un potere valutativo che *"si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irrepreensibilità della condotta"* (TAR Lazio, sez. I Ter, nn. 158/2017 e 1784/2016; Consiglio di Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; n. 282 del 26 gennaio 2010; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).

È anche noto, tuttavia, che, trattandosi di esercizio di potere discrezionale, il sindacato sulla valutazione compiuta dall'amministrazione, essendo di natura estrinseca e formale, può spingersi solo fino alla verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, alla veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e all'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; TAR Lazio, sez. II-quater, 19 giugno 2012, n. 5665).

2.2 Ciò premesso, il Ministero resistente, nel caso di specie, non ha fatto un corretto uso del potere discrezionale ad esso riconosciuto in quanto il ricorrente ha, in effetti, documentato che l'intero nucleo familiare (in particolare, padre e madre) ha prodotto, negli anni compresi tra il 2003 ed il 2006 (ovvero nei 4 anni precedenti la presentazione dell'istanza), un reddito complessivo che superava i limiti sopra indicati di euro 11.362,05 (aumentato di euro 516,00 per ogni figlio), avendo – come detto – l'amministrazione preso a parametro di riferimento l'ammontare prescritto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall'art. 3 del decreto legge 25.11.1989, n. 382, convertito in legge 25.1.1990, n. 8, e poi confermato dall'art. 2, comma 15, della legge 28.12.1995, n. 549.

Ora, nel provvedimento impugnato, si fa esclusivo riferimento al reddito del padre (in effetti, da solo inferiore ai limiti sopra riportati) mentre nulla si dice con

riferimento al reddito della madre, peraltro documentato dal ricorrente in risposta al preavviso di rigetto del 2 ottobre 2009.

| Ai fini della concessione della cittadinanza, non vi è dubbio che il riferimento all'elemento reddituale, in disparte tutte le altre valutazioni di carattere discrezionale, debba estendersi all'intero nucleo familiare in quanto ciò che conta è che lo straniero, mirando ad ottenere l'inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, è assoggettato, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con mezzi sufficienti provenienti anche dai familiari conviventi a finanziare la spesa pubblica, funzionale all'erogazione dei servizi pubblici essenziali.

Ora, posto che il diniego impugnato si fonda esclusivamente sulla carenza reddituale ovvero su un presupposto di fatto che è stato smentito documentalmente dal ricorrente in sede di partecipazione al procedimento amministrativo, va da sé che lo stesso risulta inficiato da un travisamento che lo rende illegittimo.

Né può ritenersi, come vorrebbe l'amministrazione resistente, che la valutazione svolta nel caso di specie sia corretta in ragione del fatto che il ricorrente non ha provato il possesso di un reddito sufficiente per gli anni 2007 e 2008.

Al riguardo, vale osservare che né il preavviso di rigetto del 2 ottobre 2009 né lo stesso provvedimento impugnato fanno riferimento ad una tale carenza; anzi, nel preavviso di rigetto si fa esclusivo riferimento alla carenza reddituale riscontrata per gli anni 2003-2005 che, invece, il ricorrente ha poi documentalmente smentito, seppure con riferimento all'intero nucleo familiare.

3. Da ciò deriva che il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del decreto impugnato ai fini del riesame, da parte dell'amministrazione, del requisito reddituale richiesto ai fini della concessione della cittadinanza italiana.

4. Le spese di giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che si liquidano in € oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

Francesca Petrucciani, Consigliere

L'ESTENSORE
Daniele Dongiovanni

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO

